

Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 – Sentenza n. 6085/2025 TAR Campania – Sezione Seconda - R.G. 6399/2024 – Il Progetto s.r.l. (Avv. Parisi A.) / Comune di Afragola e Ge.Se.T. Italia S.p.A..

Relazione Istruttoria e Proposta di Delibera

PREMESSO che con Sentenza n. 6085/2025 il TAR Campania – Sezione Seconda – pronunciandosi sul ricorso proposto da Il Progetto s.r.l. in persona del l.r.p.t. e recante R.G. 6085/2025 ha condannato il Comune di Afragola alle spese di lite liquidandole in complessivi € 2.000,00;

ACQUISITA al protocollo del Settore Advocatura prot. 55431/2025 la pro forma fattura dell'Avv. Antonio Parisi, quale difensore del Il Progetto s.r.l., dell'importo di € 2.537,60;

RICHIAMATI

- l'art. 191 del D.lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, che definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni ovvero gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- l'art. 194, comma 1, del suddetto decreto che testualmente recita *“con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”

RITENUTO INDISPENSABILE il preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo Consiliare per i debiti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte, che accertando il

diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno di esso (principio contabile 2.101);

VERIFICATO

- che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debito fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- che per la copertura finanziaria, al fine di far fronte all'onere in questione, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 267/00;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2025 del 20.03.2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025 – 2027;

CONSIDERATO che la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2818 del 30.02.2024 ha chiarito che grava sulla parte soccombente, condannata al relativo pagamento, l'onere della prova che la parte vittoriosa è un soggetto IVA e che può, pertanto, rivalersi del tributo in questione e, quindi, non deve sostenere il costo dell'imposta in questione;

RILEVATO che l'Ente Comunale, ai fini dell'individuazione puntuale e precisa della somma da corrispondere in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, ha adempiuto a quanto previsto dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2818 del 30.02.2024 tramite l'acquisizione del pro forma fattura ovvero che la società Il Progetto s.r.l. rientra tra i soggetti passivi IVA, condizione che comporta la corresponsione dell'importo totale al netto dell'Iva;

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio, sulla base della sentenza e del proforma fattura dell'importo, ovvero l'importo al netto dell'IVA

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Spese legali – Onorari | € 2.000,00 |
| Cassa Avvocati (4%) | € 80,00 |
| Totale imponibile | € 2.080,00 |
| IVA 22% | € 457,60 |
| Totale documento | € 2.537,60 |
| Ritenuta acconto 20% | € 400,00 |
| Netto a pagare | € 2.137,60 |

- che le somme relative al debito in questione trovano copertura sul cap. 62/40 del Bilancio anno 2025, per il complessivo importo di **€ 2.080,00** e, pertanto, dovrà essere effettuata apposita prenotazione di spesa;
- che nelle more della definizione del procedimento di approvazione della suddetta proposta eventuali spese successive vanno considerate e ricondotte nell'alveo del debito fuori bilancio riconosciuto con il presente atto;

RILEVATO ULTERIORMENTE che le suddette somme, saranno impegnate con successivo atto dirigenziale;

TENUTO CONTO che attraverso il riconoscimento del debito liquidato nel titolo giuridico, il Comune si adegua alle statuizioni della sentenza esecutiva nella valutazione dell'interesse pubblico, per non gravare il debito di maturandi accessori;

TENUTO CONTO che è, altresì, necessaria:

1. la previa acquisizione di parere espresso dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 n. 6, del D.lgs. 267/2000;
2. la previa acquisizione del parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente del Servizio interessato, nonché il parere di regolarità contabile;

RAVVISATO di dover procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, che come sopra riportato ammonta alla somma di **€ 2.080,00**;

VISTI

- gli artt. 191 e 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del dirigente e del responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012

Tutto quanto sopra premesso

Si propone

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate ed approvate:

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio, pari a complessivi **€ 2.080,00 nei confronti del "Il Progetto s.r.l."**;

DI FINANZIARE il debito fuori bilancio di cui al punto precedente utilizzando le somme presenti sul capitolo 62/40 redigendo bilancio di previsione, es. finanziario anno 2025;

Istruttore Amministrativo
dott.ssa M. Alessandra Celardo

IL DIRIGENTE
Propone al Consiglio Comunale di
DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate ed approvate:

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio, pari a complessivi **€ 2.080,00 nei confronti del “Il Progetto s.r.l.”**;

DI FINANZIARE il debito fuori bilancio di cui al punto precedente utilizzando le somme presenti sul capitolo 62/40 redigendo bilancio di previsione, es. finanziario anno 2025;

DI DEMANDARE al competente Responsabile la predisposizione dei conseguenti atti di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione, nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;

DI TRASMETTERE la proposta di deliberazione di riconoscimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23, comma 5, della Legge 27.12.2002, n. 289;

DI DICHIARARE la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/00

Il Dirigente
dott.ssa Alessandra Iroso

Pubblicato il 08/09/2025

N. 06085/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06399/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6399 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Il Progetto s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Afragola, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ge.Se.T. Italia S.p.A., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del provvedimento prot. n. 60619 del 29.11.2024 a firma del Dirigente del Settore Urbanistica e del Responsabile del Procedimento, avente ad oggetto “Chiusura del procedimento e contestuale annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/90, della convenzione sottoscritta il 26.06.2024, del permesso di costruire

n.24/2024 rilasciato il 10/07/2024, per mancato rispetto dell'art.11 ter del regolamento generale delle entrate comunali del comune di Afragola e contestuale diffida alla corresponsione delle somme dovute per monetizzazione”, mercé il quale si provvedeva, in ragione dell'asserita violazione dell'art. 11 ter del Regolamento generale sulle entrate comunali, che subordina ogni rapporto con il Comune all'adempimento degli obblighi tributari, ad annullare il titolo abilitativo rilasciato per l'intervento di sostituzione edilizia ex art. 7, comma 5, della L.r. n. 19/2009 s.m.i. relativamente all'immobile in disuso sito alla via Galliano n. 17, già adibito a sala cinematografica;

b) degli artt. 11 *bis* e 11 *ter* del Regolamento generale sulle entrate comunali, da ultimo modificato con deliberazione di C.C. n. 67 del 26.7.2022, nella misura in cui dovessero essere ritenuti applicabili anche ai permessi edilizi e soggettivamente estesi ai fideiussori che hanno prestato garanzia per il rilascio di polizze o cauzioni in favore dell'Ente ovvero ai soci anche di minoranza di società di capitali;

c) *quatenus opus*, delle note prot. nn.ri 52127 del 21.10.2024 e 59418 del 25.11.2024 della concessionaria GE.SE.T. ITALIA S.P.A., richiamate nel provvedimento sub a) impugnato e dal contenuto ignoto, nella parte in cui non hanno dato atto della pendenza dell'istanza di rateizzo per debiti T.A.R.I. da parte della SUPERMERCATI A.M.R.S. s.r.l.;

d) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ancorché non conosciuto;
nonché"

in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133 C.P.A. e art. 11 della L. n. 241/90, per la declaratoria di nullità, invalidità e/o inefficacia della disposta revoca della convenzione del 5.7.2024 (R.G. 652/3) stipulata con il Comune.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IL PROGETTO S.R.L. il 23\1\2025:

avverso e per l'annullamento

a) della determinazione n. 2359 del 19.12.2024 emanata dal Dirigente del Settore Urbanistica, mai comunicata e conosciuta solo all'esito del deposito in giudizio (2.1.2025), avente ad oggetto *"Preso d'atto dell'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990 del permesso di costruire n. 24/2024 per mancato rispetto dell'art. 11 ter del regolamento generale delle entrate comunali del Comune di Afragola"* laddove, in guisa (meramente) confermativa della disposizione gravata in ricorso ed indicata sub b), si è provveduto nel dispositivo a *"dare atto dell'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies del Permesso di Costruire n.24/2024 rilasciato il 10/07/2024 disposto con atto prot. n.60694 del 29.11.2024 per con-trasto all'art.11 ter del regolamento generale delle entrate comunali; dare atto della conseguente risoluzione di diritto della Convenzione sottoscritta il 26.06.2024 e registrata presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Napoli – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 2 - in data 05/07/2024 al R.G. N.652/3, secondo il disposto dell'art. 17 comma 3 lettera a) della stessa"*;

b) del provvedimento prot. n. 60619 del 29.11.2024 a firma del Dirigente del Settore Urbanistica e del Responsabile del Procedimento, avente ad oggetto *"chiusura del procedimento e contestuale annullamento in auto-tutela, ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/90, della convenzione sottoscritta il 26.06.2024, del permesso di costruire n.24/2024 rilasciato il 10/07/2024, per mancato rispetto dell'art.11 ter del regolamento generale delle entrate comunali del comune di Afragola e contestuale diffida alla corresponsione delle somme dovute per monetizzazione"*, mercè il quale si provvedeva, in ragione dell'asserita violazione dell'art. 11 ter del Regolamento generale sulle entrate comunali, che subordina ogni rapporto con il Comune all'adempimento degli obblighi tributari, ad annullare il titolo abilitativo rilasciato per l'intervento di sostituzione edilizia ex art. 7, comma 5, della L.r. n. 19/2009 s.m.i. relativamente all'immobile in disuso sito alla via Galliano n. 17, già adibito a sala cinematografica;

c) degli artt. 11 *bis* e 11 ter del Regolamento generale sulle entrate comunali, da ultimo modificato con deliberazione di C.C. n. 67 del 26.7.2022, nella misura in cui dovessero essere ritenuti applicabili anche ai permessi edilizi e

soggettivamente estesi ai fideiussori che hanno prestato garanzia per il rilascio di polizze o cauzioni in favore dell'Ente ovvero ai soci anche di minoranza di società di capitali;

d) *quatenus opus*, delle note prot. nn.ri 52127 del 21.10.2024 e 59418 del 25.11.2024 della concessionaria GESET s.p.a., richiamate nel provvedimento sub a) impugnato e dal contenuto ignoto, nella parte in cui non hanno dato atto della pendenza dell'istanza di rateizzo per debiti TARI da parte della SUPERMERCATI A.M.R.S. s.r.l.;

e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ancorché non conosciuto;

nonchè

in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133 C.P.A. e art. 11 della L. n. 241/90, per la declaratoria di nullità, invalidità e/o inefficacia della disposta caducazione - sub specie di revoca, recesso e/o risoluzione - della convenzione del 5.7.2024 (R.G. 652/3) stipulata con il Comune.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IL PROGETTO s.r.l. il 6\3\2025:

avverso e per l'annullamento

a) in via tuzioristica e *quatenus opus*, della nota prot. n. 4504 del 22.1.2025, comunicata in pari data a mezzo pec, con la quale il Dirigente del Settore Urbanista ed il funzionario incaricato del Servizio Edilizia Privata trasmettevano formalmente la determinazione n. 2359/2024 già impugnata con precedenti motivi aggiunti in esito alla conoscenza acquisita successivamente al deposito in giudizio da parte della difesa dell'Ente;

b) della determinazione n. 2359 del 19.12.2024 emanata dal Dirigente del Settore Urbanistica, trasmessa a mezzo pec con la nota sub a) impugnata, avente ad oggetto "*Preso d'atto dell'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990 del permesso di costruire n. 24/2024 per mancato rispetto dell'art. 11 ter del regolamento generale delle entrate comunali del Comune di Afragola*" laddove, in guisa (meramente) confermativa della disposizione gravata in

ricorso ed indicata sub b), si è provveduto nel dispositivo a “dare atto dell’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies del Permesso di Costruire n.24/2024 rilasciato il 10/07/2024 disposto con atto prot. n.60694 del 29.11.2024 per contrasto all’art.11 ter del regolamento generale delle entrate comunali; dare atto della conseguente risoluzione di diritto della Convenzione sottoscritta il 26.06.2024 e registrata presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Napoli – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 2 - in data 05/07/2024 al R.G. N.652/3, secondo il disposto dell’art. 17 comma 3 lettera a) della stessa”;

b) del provvedimento prot. n. 60619 del 29.11.2024 a firma del Dirigente del Settore Urbanistica e del Responsabile del Procedimento, avente ad oggetto “chiusura del procedimento e contestuale annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/90, della convenzione sottoscritta il 26.06.2024, del permesso di costruire n.24/2024 rilasciato il 10/07/2024, per mancato rispetto dell’art.11 ter del regolamento generale delle entrate comunali del comune di Afragola e contestuale diffida alla corresponsione delle somme dovute per monetizzazione”, mercè il quale si provvedeva, in ragione dell’asserita violazione dell’art. 11 ter del Regolamento generale sulle entrate comunali, che subordina ogni rapporto con il Comune all’adempimento degli obblighi tributari, ad annullare il titolo abilitativo rilasciato per l’intervento di sostituzione edilizia ex art. 7, comma 5, della L.r. n. 19/2009 s.m.i. relativamente all’immobile in disuso sito alla via Galliano n. 17, già adibito a sala cinematografica;

c) degli artt. 11 bis e 11 ter del Regolamento generale sulle entrate comunali, da ultimo modificato con deliberazione di C.C. n. 67 del 26.7.2022, nella misura in cui dovessero essere ritenuti applicabili anche ai permessi edilizi e soggettivamente estesi ai fideiussori che hanno prestato garanzia per il rilascio di polizze o cauzioni in favore dell’Ente ovvero ai soci anche di minoranza di società di capitali;

d) *quatenus opus*, delle note prot. nn.ri 52127 del 21.10.2024 e 59418 del 25.11.2024 della concessionaria GESET s.p.a., richiamate nel provvedimento sub a) impugnato e dal contenuto ignoto, nella parte in cui non hanno dato

atto della pendenza dell'istanza di rateizzo per debiti TARI da parte della SUPERMERCATI A.M.R.S. s.r.l.;

e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ancorché non conosciuto;

nonchè

in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133 C.P.A. e art. 11 della L. n. 241/90, per la declaratoria di nullità, invalidità e/o inefficacia della disposta caducazione - *sub specie* di revoca, recesso e/o risoluzione - della convenzione del 5.7.2024 (R.G. 652/3) stipulata con il Comune.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Afragola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in trattazione la società Il Progetto s.r.l. ha impugnato il provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire n.24/2024 rilasciato dal Comune di Afragola il 10.07.2024 e dell'annessa convenzione sottoscritta il 26.06.2024, con i quali è stato autorizzato un intervento di sostituzione edilizia in zona degradata, ai sensi dell'art. 7, comma 5 L.R. 19/2009 e gli artt. 11 *bis* e 11 *ter* del Regolamento generale sulle entrate comunali, da ultimo modificato con deliberazione di C.C. n. 67 del 26.7.2022(sui quali si fonda il provvedimento di annullamento in autotutela), nei limiti dell'interesse.

L'art. 11-ter del regolamento generale delle entrate comunali, infatti, prevede che il Comune *"instaura rapporti e fornisce servizi, ovvero procede alla proroga o rinnovo*

degli stessi, esclusivamente in ipotesi di assenza di situazioni debitorie non oggetto di dilazioni di pagamento secondo quanto disciplinato dal presente articolo.”.

Avendo il Comune accertato, dopo il rilascio del titolo edilizio e la stipula della convenzione, un'esposizione debitoria della ricorrente e di altri soggetti coinvolti nel progetto a vario titolo (il fideiussore, il legale rappresentante della società, la ditta appaltatrice dei lavori e la società socia al 40% della ricorrente) nei confronti dell'Ente per mancato versamento di imposte comunali, ha annullato il titolo edilizio.

In particolare, venivano accertati debiti nei confronti del Comune per un totale di € 113.491,46 in capo ai seguenti soggetti:

- a) IL PROGETTO s.r.l. euro 3.284,00
- b) SUPERMERCATO A.M.R.S. s.r.l. euro 106.478,00
- c) sig. Antonio Esposito euro 1.110,40
- d) GRALISE COSTRUZIONI s.r.l. euro 2.618,46.

Il Comune, contestava, altresì, il mancato versamento integrale delle somme dovute per la monetizzazione in luogo della cessione delle aree da destinare a *standard* urbanistici.

All'esito dell'invio della comunicazione di avvio del procedimento e dell'invito alla regolarizzazione delle posizioni debitorie, con nota del 25.11.2024 GESET comunicava l'insussistenza di debiti di tipo tributario e non tributario di Il Progetto s.r.l., del sig. Antonio Esposito e della Gralise Costruzioni s.r.l., mentre risultava una situazione di irregolarità per entrate tributarie e non tributarie di SUPERMERCATI A.M.R.S. s.r.l.

Il provvedimento finale, dunque, dispone l'annullamento in autotutela del titolo edilizio e della convenzione in ragione dell'esposizione debitoria di SUPERMERCATI A.M.R.S. s.r.l. e dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di monetizzazione degli *standard*.

La ricorrente ha impugnato il provvedimento per i seguenti motivi:

I. illegittimità autonoma e derivata:

- violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 ter del regolamento generale sulle entrate comunali – violazione del principio di autonomia patrimoniale delle società di capitali ex artt. 2462 ss. codice civile - violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa - eccesso di potere – contraddittorietà estrinseca ed intrinseca – irragionevolezza – illogicità manifesta – ingiustizia manifesta – difetto di istruttoria - erronea ponderazione della fattispecie contemplata – travisamento dei fatti – altri profili.

L'unica posizione debitoria rilevante in sede di emanazione del provvedimento finale riguarderebbe Supermercati A.M.R.S. che l'Ente resistente ritiene vincolata all'osservanza della disposizione regolamentare in quanto socia al 40 % della Società ricorrente. La suddetta società, tuttavia, aveva chiesto la rateizzazione della TARI non versata per il periodo 2020-2023 in data 28.10.2024 (anteriore alla data di adozione del provvedimento di annullamento emesso il 29.11.2024), che le è stata accordata, il successivo 3.12.2024 (piano di rateizzo n. 41322).

L'istanza di rateizzazione è stata presentata pochi giorni dopo la comunicazione di avvio del procedimento (adottata il 25.10.2024) e di essa è stata fatta menzione nelle deduzioni difensive presentate dalla ricorrente il 31.10.2024. Il Comune, tuttavia, nel concludere il procedimento, non avrebbe tenuto conto di tale circostanza.

Inoltre, il pagamento della prima rata del piano di rientro - per l'importo di euro 8248,35 - è stato effettuato in data 29.11.2024 ovvero il giorno in cui è stata emanata la nota impugnata.

Tali circostanze avrebbero dovuto essere considerate, stante il tenore dell'art. 11 ter del regolamento invocato secondo cui *“il Comune di Afragola instaura rapporti e fornisce servizi, ovvero procede alla proroga o rinnovo degli stessi, esclusivamente in ipotesi di assenza di situazioni debitorie non oggetto di dilazioni di pagamento secondo quanto disciplinato dal presente articolo”*.

L'Ente intimato avrebbe dovuto attendere l'esito dell'istanza di rateizzazione prima di ritenere integrati i presupposti per l'applicazione della disposizione regolamentare, apparendo conseguentemente illegittimo e sproporzionato il disposto annullamento del permesso di costruire.

2. Fermo il rilievo assorbente, la ricorrente afferma che la verifica della regolarità tributaria non avrebbe dovuto essere estesa alla SUPERMERCATO A.M.R.S. s.r.l. quale socia di minoranza della Società ricorrente con una quota di partecipazione del 40 %.

L'art. 11 ter, comma 3, prescrive che l'assenza di situazioni debitorie sia effettuata nei confronti delle persone fisiche e delle persone giuridiche parti dei procedimenti di cui al successivo comma 4, precisando che *“per le persone fisiche la verifica attiene tutti i componenti del nucleo familiare, quale risultante dai registri anagrafici. La verifica ai componenti del nucleo familiare è limitata solo alla Tari; per le persone giuridiche la verifica riguarda la società e/o l'ente nei confronti dei soggetti con responsabilità illimitata e solidale”*.

Nemmeno potrebbe essere ritenuta oggetto di verifica la posizione della SUPERMERCATI A.M.R.S. s.r.l. in qualità di fideiussore della garanzia prestata a copertura dell'adempimento del corrispettivo per la monetizzazione delle aree a *standard* urbanistici.

Infatti, la predetta Società ai fini della verifica prevista dal regolamento in questione non rientrerebbe tra *“i soggetti con responsabilità illimitata e solidale”*, avendo semplicemente prestato la garanzia ai limitati fini del rilascio della polizza assicurativa a copertura del rischio derivante dall'obbligo di versare il corrispettivo per la monetizzazione, non essendo invece, soggetto responsabile in via illimitata e solidale dei debiti della società.

II. illegittimità in via autonoma e derivata violazione dell'art. 33 quater, comma 17, della l.r. n. 16/2004 s.m.i. – violazione della l.r. n. 14/82 - violazione del regolamento comunale per la monetizzazione delle aree da cedere a *standard* pubblici approvato con deliberazione di c.c. n. 33/2020 - eccesso di potere – contraddittorietà estrinseca ed intrinseca –

irragionevolezza – illogicità manifesta – ingiustizia manifesta – difetto di istruttoria - erronea ponderazione della fattispecie contemplata – travisamento dei fatti - altri profili.

Come ulteriore motivazione dell'illegittimo annullamento, il Comune ha addotto la mancata corresponsione delle somme computata a titolo di monetizzazione delle aree non cedute per soddisfare gli *standard* urbanistici di cui al D.M. n. 1444/68.

A tal fine, l'Ente, pur dando atto dell'ottenimento quale beneficiario di una polizza fideiussoria a garanzia dell'integrale adempimento, asserisce di non aver accordato la rateizzazione del pagamento.

Il regolamento approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 33/2020, all'art. 6, prevede che *“(...) la monetizzazione dovrà avvenire in unica soluzione al momento della sottoscrizione della Convenzione, ovvero con possibilità di rateizzare, previa presentazione di polizza fidejussoria bancaria, avente caratteristiche di cui all'art.93 e 103 del Digs 50/2016, con clausola di escussione a prima richiesta dell'Ente”*.

Avendo presentato la polizza fideiussoria la società si è avvalsa della facoltà di chiedere la rateizzazione, atteso che in caso contrario, la polizza non avrebbe avuto senso.

III. illegittimità in via autonoma e derivata. violazione art. 97 Cost. - violazione dell'art. 21 *nonies* della l. n. 241/90 - falsa applicazione dell'art. 7 comma 6 della l.r. n. 19/2009 e dell'art. 28 *bis* del D.P.R. n. 380/2001 - eccesso di potere – irragionevolezza – illogicità manifesta – ingiustizia manifesta – difetto di istruttoria - erronea ponderazione della fattispecie contemplata – travisamento dei fatti – altri profili.

La motivazione sottesa all'impugnato auto-annullamento esula da profili strettamente urbanistico-edilizi e non attiene a vizi di legittimità del titolo bensì a ragioni ad esso estranee, di natura tributaria. L'annullamento in autotutela presuppone un'intrinseca illegittimità del provvedimento su cui si va ad incidere ex tunc, che nella specie non è contestata, essendo opposte unicamente motivazioni di tipo tributario.

Difetterebbe una concreta motivazione di interesse pubblico specifico, concreto ed attuale alla rimozione del titolo abilitativo per ragioni correlate solo a presunte irregolarità tributarie da parte del socio di minoranza del soggetto attuatore, peraltro sanate con l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione presentata prima della conclusione del procedimento.

Non sussisterebbero i presupposti per l'annullamento/revoca della convenzione.

IV. illegittimità in via autonoma e derivata. violazione e falsa applicazione dell'art. 11 ter del regolamento generale sulle entrate comunali – eccesso di potere – sviamento - illogicità manifesta – irragionevolezza – travisamento – altri aspetti.

In via subordinata, la ricorrente afferma l'inapplicabilità nel caso di specie del regolamento impugnato, nella parte in cui condiziona il rilascio del permesso di costruire alla verifica circa l'adempimento degli obblighi in materia di tributi locali (art. 11 ter).

L'art. 11-ter, comma 11, del Regolamento, prevede un invito alla regolarizzazione prima del diniego di instaurazione dei rapporti da esso previsti che, nella specie, non è stato osservato.

Inoltre, il permesso di costruire non rientrerebbe tra i rapporti per i quali l'art. 11-ter sottopone a preventiva verifica fiscale. La lett. h) dell'art. 11 ter del regolamento si riferisce testualmente, con clausola di chiusura, ad *“ogni altro provvedimento favorevole il cui rilascio non discenda dal mero accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge”*.

Parimenti priva di pregio sarebbe la pretesa del Comune di applicare il regolamento sulle entrate, invocando il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023, atteso che (pag. 13 del provvedimento) le opere di urbanizzazione a scomputo ammontano a meno di 5.000,00 euro per soli interventi di carattere primario e ai sensi dell'allegato I.12 al di sotto della c.d. soglia comunitaria di cui all'art. 14 è ammesso l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 e l'art. 5 dispone che *“nel caso di opere di urbanizzazione primaria di*

importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 9, del codice, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

V. in ordine al regolamento impugnato sub b) v. illegittimità in via autonoma e derivata.

violazione dei principi di tipicità e nominatività degli atti amministrativi – violazione dell’art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - eccesso di potere – sviamento — irragionevolezza — illogicità manifesta – travisamento – altri profili.

In via subordinata, la ricorrente impugna anche il regolamento nei limiti dell’interesse. L’art. 11-ter introduce - in spregio al principio di legalità ed al canone di tipicità degli atti amministrativi - una causa di reiezione della domanda di permesso di costruire per ragioni tributarie ed extraurbanistiche al di fuori di una tassativa previsione di legge, essendo precluso al Comune, anche nell’esercizio della propria potestà regolamentare, di ampliare le ipotesi per le quali può essere conformata o limitata l’attività edilizia del privato in esplicazione del diritto di proprietà.

Si è costituito il Comune di Afragola, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, avendo ad oggetto una mera diffida alla prosecuzione dei lavori e contestando nel merito le avverse censure.

Con un primo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato, altresì, della determinazione n. 2359 del 19.12.2024 emanata dal Dirigente del Settore Urbanistica, affermando di averla conosciuta solo all’esito del deposito in giudizio (2.1.2025), avente ad oggetto *“Presa d’atto dell’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 del permesso di costruire n. 24/2024 per mancato rispetto dell’art. 11 ter del regolamento generale delle entrate comunali del*

Comune di Afragola’. Il gravame riproduce i medesimi motivi articolati nel ricorso introduttivo.

Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato nuovamente la determinazione n. 2359 del 19.12.2024 dopo la sua notifica formale da parte dell’Ente, riproponendo le censure già formulate con i precedenti mezzi.

All’esito dell’udienza pubblica del 18 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono ammissibili e procedibili. Il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo reca come dispositivo l’annullamento in autotutela del permesso di costruire n.24/2024 e la revoca della convenzione n. 652 del 5.7.2024, premettendo che l’atto stesso costituisce conclusione del procedimento di annullamento in autotutela avviato. Dunque esso è dotato di immediata attitudine lesiva.

2. Il provvedimento impugnato con ricorso per motivi aggiunti si configura, invece, come mera *“presa d’atto”* del precedente annullamento d’ufficio (*“DARE ATTO dell’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies del Permesso di Costruire n.24/2024 rilasciato il 10/07/2024 disposto con atto prot. n.60694 del 29.11.2024 per contrasto all’art.11 ter del regolamento generale delle entrate comunali;*

DARE ATTO della conseguente risoluzione di diritto della Convenzione sottoscritta il 26.06.2024 e registrata presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Napoli – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 2 - in data 05/07/2024 al R.G. N.652/3, secondo il disposto dell’art. 17 comma 3 lettera a) della stessa;”) e, come tale, ha natura di atto meramente confermativo del precedente.

3. Il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono fondati per l’assorbente vizio di difetto di adeguata ponderazione degli interessi in gioco e conseguente motivazione sulla sussistenza dell’interesse pubblico alla rimozione del permesso di costruire.

Invero, la posizione debitoria dei soggetti nei cui confronti è stato eseguito il controllo era, all'epoca di adozione del provvedimento di annullamento, in corso di regolarizzazione.

Va considerato che, ai sensi dell'art. 11-ter *“il Comune di Afragola instaura rapporti e fornisce servizi, ovvero procede alla proroga o rinnovo degli stessi, esclusivamente in ipotesi di assenza di situazioni debitorie non oggetto di dilazioni di pagamento secondo quanto disciplinato dal presente articolo”*.

La stessa norma che il Comune ha ritenuto violata accorda rilievo, al fine di escludere l'operatività del divieto, all'ipotesi in cui la situazione debitoria sia oggetto di dilazione di pagamento.

Più in particolare, l'art. 11-ter, comma 11, del regolamento delle entrate comunali, prevede che *“11. L'Ufficio procedente comunica al soggetto che intende instaurare rapporti e servizi con il Comune di Afragola l'esito della verifica invitandolo, in ipotesi di accertata situazione debitoria, a regolarizzare la propria posizione, anche mediante la dilazione di pagamento. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni dall'invito di cui al precedente periodo, l'Ufficio conclude il procedimento con provvedimento di diniego all'instaurazione del rapporto ovvero all'accesso al servizio, da comunicarsi alla parte.”*.

In sede di rilascio del titolo, dunque, il Comune è tenuto a comunicare la situazione debitoria riscontrata e a concedere un termine di 15 giorni per regolarizzarla, anche mediante dilazione.

La norma non può che interpretarsi nel senso che la causa ostativa al rilascio del provvedimento ampliativo possa essere rimossa dal privato, mediante la presentazione dell'istanza di dilazione di pagamento entro il termine di 15 giorni, scaduto il quale non potrà essere ammesso al beneficio ed ottenere il provvedimento ampliativo. Non può rilevare, invece, il momento in cui la dilazione è concessa, non potendo la parte privata disporre dei tempi necessari all'istruttoria dell'istanza da parte del Comune.

Specularmente, in caso di esercizio dell'autotutela sui provvedimenti ampliativi rilasciati omettendo le verifiche relative all'esposizione debitoria nei

confronti dell'Ente, non può ritenersi irrilevante ai fini della valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'autotutela, l'avvenuta presentazione dell'istanza di rateizzazione entro il termine imposto con la comunicazione di avvio del procedimento, atteso che, anche in tale ipotesi, l'istruttoria relativa all'istanza non rientra nella sfera di controllo della parte privata.

Inoltre, dovendo l'autotutela fondarsi su un'adeguata comparazione di interessi pubblici e privati, la sussistenza dell'interesse pubblico alla rimozione dell'atto non potrebbe affermarsi senza che l'istanza di rateizzazione sia stata prima esaminata e respinta.

Orbene, nel caso di specie, risulta dagli atti che sia Supermercati A.M.R.S.- che aveva prestato la fideiussione a garanzia del pagamento dell'importo stabilito per la monetizzazione delle aree a *standard* - sia la ricorrente avessero, prima dell'adozione del provvedimento definitivo, avanzato istanza di rateizzazione delle somme dovute.

In particolare, Supermercati A.M.R.S. ha chiesto la rateizzazione della TARI non versata per il periodo 2020-2023 in data 28.10.2024, tre giorni dopo la comunicazione di avvio del procedimento (dunque, in data anteriore all'adozione del provvedimento di annullamento, emesso il 29.11.2024). L'istanza è stata accolta il successivo 3.12.2024 (piano di rateizzo n. 41322). La circostanza che la rateizzazione sia stata concessa - anche se in data successiva alla scadenza dei 15 giorni - dimostra che l'annullamento in autotutela del titolo, disposto prima della conclusione del procedimento volto alla rateizzazione, non rispondeva ad alcun concreto interesse pubblico.

La società ricorrente, invece aveva presentato istanza di rateizzazione contestualmente alla stipula della convenzione accessiva al permesso di costruire, depositando una polizza fideiussoria a garanzia del pagamento dell'importo dovuto per la monetizzazione degli *standard*. Dopo aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento ha versato la prima rata.

Il Comune afferma che l'istanza di rateizzazione non sarebbe mai stata accolta, ammettendo tuttavia che nella relazione istruttoria presentata alla Giunta in occasione dell'approvazione del progetto, la stessa era stata ritenuta accoglibile. Tale circostanza, ancora una volta, evidenzia il difetto di adeguata ponderazione degli interessi con conseguente difetto di motivazione sul prevalente interesse pubblico all'annullamento del titolo edilizio. La ricorrente aveva già presentato istanza di rateizzazione dell'importo dovuto per la monetizzazione degli *standard*, mediante la produzione di apposita polizza fideiussoria, la quale, in effetti – come condivisibilmente rileva parte ricorrente - non avrebbe avuto alcuna funzione nel caso in cui il pagamento dell'importo dovesse essere eseguito in un'unica soluzione. La Giunta comunale, nell'approvare il progetto non ha negato espressamente l'accoglibilità dell'istanza, ma ha omesso di pronunciarsi.

E', dunque, palesemente irragionevole la scelta di annullare il titolo prima di una valutazione effettiva della possibilità di accogliere l'istanza di rateizzazione. In caso di esito positivo, infatti, nessun interesse pubblico all'annullamento del titolo edilizio avrebbe potuto dirsi sussistente.

4. In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e, conseguentemente il provvedimento di annullamento in autotutela prot. n. 60619 del 29.11.2024 e la presa d'atto di cui alla determinazione n. 2359 del 19.12.2024 con essi impugnati sono annullati. Le residue censure sono assorbite.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento di annullamento in autotutela prot. n. 60619 del 29.11.2024 e la presa d'atto di cui alla determinazione n. 2359 del 19.12.2024. Condanna il Comune al pagamento

delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Daria Valletta, Primo Referendario

Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Mariagiovanna Amorizzo

IL PRESIDENTE

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO

Avv. Antonio Parisi
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle altre Giurisdizioni superiori
Spec. in diritto amministrativo e scienza dell'amm. Università Federico II Napoli
DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

Cod. Fisc. PRS NTN 75B 27F839F
Partita IVA 03881891216

Spett.le
Il Progetto s.r.l.
Via S. Maria La Nova 35
80021 Afragola (NA)
P.Iva 05743021213

ilprogettosrl@arubapec.it

N° FATTURA DATA FATTURA
***pro-forma* 30/09/2025**

OGGETTO:
TAR di Napoli Giudizio RG n.6399/2024
"Il Progetto c/ Comune"
Definito con sentenza n.6085/2025
Spese di lite

| | | |
|--|----------|-----------------|
| TOTALE COMPENSO | € | 2.000,00 |
| CONTRIBUTO 4% CASSA DI PREVIDENZA | € | 80,00 |
| IMPONIBILE I.V.A. | € | 2.080,00 |
| I.V.A. 22% | € | 457,60 |
| <u>RIMBORSI SPESE NON IMP. ART. 15 DPR 633/72</u> | | |
| TOTALE FATTURA | € | 2.537,60 |
| RITENUTA D'ACCONTO 20% | € | 400,00 |
| NETTO DA CORRISPONDERE | € | 2.137,60 |

S.E. & O.

80121 NAPOLI – Via Giosuè Carducci n. 37 tel. fax. 081.404881
80021 AFRAGOLA – Via Guglielmo Marconi n. 10 tel./fax 0818695628
e mail: avv.antonio.parisi@gmail.com studiolegale.parisi@gmail.com
PEC avv.antonioparisi@pec.giuffre.it



COMUNE DI AFRAGOLA

(Città Metropolitana di Napoli)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Allegato al verbale n. 158 del 30/10/2025

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, fattispecie di cui all'art. 194, lett. a), T.U.E.L., Sentenza n. 6085/2025 TAR Campania – Sezione Seconda - R.G. 6399/2024 – Il Progetto s.r.l. (Avv. Parisi A.) / Comune di Afragola e Ge.Se.T. Italia S.p.A. - pubblicata il 08/09/2025.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D.LGS N. 267/2000

In data 30/10/2025 è pervenuta **via e-mail la proposta di deliberazione C.C. n. 107 del 06/10/2025** di riconoscimento debiti fuori bilancio, fattispecie di cui all'art. 194, lett. a), t.u.e.l., relativamente alla sentenza di cui in oggetto, e, nella medesima data, sono pervenuti i chiarimenti chiesti al riguardo dal Collegio.

Con detta sentenza n. 6085/2025, acclusa alla proposta n. 107/2025, il TAR Campania – Sezione Seconda – pronunciandosi sul ricorso proposto da **Il Progetto s.r.l.** in persona del l.r.p.t. e recante R.G. 6085/2025 ha condannato il Comune di Afragola alle spese di lite liquidandole in complessivi € 2.000,00. L'ufficio Avvocatura, al riguardo, ha trasmesso l'atto di costituzione in giudizio dell'Ente e in riferimento alle altre indicazioni richieste, in particolare per la proposta 107/2025, ha precisato *“che la stessa è stata presentata allegando la sentenza da cui deriva il debito fuori bilancio; che nella motivazione dell'atto vi è indicato il soggetto creditore e che l'ufficio provvederà ad inserirlo anche nel dispositivo; che tra gli allegati, vi è anche il proforma fattura con riferimento al soggetto creditore; che, infine, dalle voci del proforma fattura non risulta quella relativa al pagamento del contributo unificato e pertanto non è stata richiesta quietanza dello stesso.*

Le spese di lite, come specificato nella fattura proforma, acclusa alla proposta, trasmessa dall'Avv. Antonio Parisi, sono così distinte euro 2.000,00 per onorari, euro 80,00 per C.P.A., euro 457,60 per IVA, quest'ultima non dovuta nel caso di specie, essendo il ricorrente una società commerciale che rientra tra i soggetti passivi IVA.

Pertanto l'importo totale di riconoscimento è stato determinato in **euro 2.080,00.**

Il Collegio raccomanda di ottemperare all'ordine impartito dal TAR con la dovuta tempestività, tenendo conto che occorrerà individuare la necessaria provvista finanziaria per provvedere all'acquisizione sanante. Al riguardo si rammenta l'orientamento del Consiglio di Stato (ad plen 1/2020) che ascrive la competenza all'OSL per atti e fatti antecedenti l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica formulato dal Dirigente del Settore Avvocatura in data 30/10/2025 e quello di regolarità contabile formulato dal Dirigente del Settore Economico Finanziario in data 30/10/2025 espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147

bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Ravvisata la riconducibilità del su indicato debito fuori bilancio all'art. 194 – comma 1, lett. a), del D.lgs. 267/2000;

Preso atto che la spesa di **euro € 2.080,00** per il ripiano dei debiti in oggetto è stata imputata al Cap. 62/40 del Bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, dove la stessa trova l'indispensabile copertura;

Osservato che il contenzioso oggetto della sentenza di riconoscimento non è stato oggetto di valutazione di rischio in sede di determinazione del fondo rischi contenzioso, confermando le perplessità già espresse dal Collegio nella relazione al rendiconto 2024 (verbale n. 139 del 24/04/2025). Esorta, pertanto, il settore avvocatura ad effettuare una puntuale ricognizione del contenzioso esistente e attribuire a ciascun giudizio un grado di rischio più attendibile, garantendo nel caso di soccombenza probabile, un accantonamento pari al 100% del rischio di soccombenza.

Richiamata la necessità di pervenire più tempestivamente alla formulazione delle proposte di debiti fuori bilancio;

ESPRIME

con le prescrizioni e raccomandazioni sopra citate, parere favorevole al riconoscimento del debito su indicato, trattandosi di atto dovuto.

In generale, raccomanda e invita l'Ente a impartire direttiva:

- agli avvocati del comune a monitorare ogni fase del contenzioso in essere aggiornando le previsioni connesse al rischio di soccombenza, in modo da provvedere ad accantonare, nell'apposito fondo contenzioso, adeguate risorse per la copertura delle passività potenziali da esso derivanti;
- al Dirigente dell'Avvocatura municipale ad agire tempestivamente nell'istruttoria per il riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di evitare l'attivazione delle procedure esecutive da parte dei soggetti destinatari del credito derivante da sentenza, con conseguente aggravio di oneri per l'ente.

Si rammenta, infine, di trasmettere la deliberazione di riconoscimento del debito, munita di tutta la documentazione a supporto, alla Procura Regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 della L. n. 289/2002.

Letto, confermato e sottoscritto.

avv. prof. Carmine Cossiga

CARMINE
COSSIGA
30.10.2025
21:23:36
GMT+01:00



dott. Giuseppe Annese

GIUSEPPE
ANNESE



dott. Gennaro Iervolino

Gennaro Iervolino
30.10.2025
22:28:36
GMT+01:00





Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 - Sentenza n. 6085/2025 TAR Campania - Sezione Seconda - R.G. 6399/2024 - Il Progetto s.r.l. (Avv. Parisi A.) / Comune di Afragola e Ge.Se.T. Italia S.p.A..

Il Dirigente del SETTORE AVVOCATURA a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Afragola, 03/11/2025





Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 - Sentenza n. 6085/2025 TAR Campania - Sezione Seconda - R.G. 6399/2024 - Il Progetto s.r.l. (Avv. Parisi A.) / Comune di Afragola e Ge.Se.T. Italia S.p.A..

Il Dirigente del SETTORE FINANZIARIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Afragola, 05/11/2025

